




REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE
ITALIA VIVA

AOOCRT Protocollo n. 0010005/30-07-2024



LEX 11

MUZ 1774

2.18.1

Al Presidente del Consiglio regionale

Firenze, 30 luglio 2024

Mozione ai sensi dell'art. 175 del Regolamento interno

OGGETTO: In merito alla richiesta di non realizzazione del previsto progetto del Parco Eolico "Poggio alle Pancole" e delle rispettive opere di connessione RTN nel Comune di Lajatico (PI)

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **Premesso che** il suddetto progetto prevede la realizzazione di ben 7 pale eoliche nel Comune di Lajatico della misura di oltre 200 metri di altezza cadauna in area interamente boschiva e vincolata a ridosso del paese di Orciatice, frazione del Comune di Lajatico;
- **Preso atto che** sia in corso la procedura di VIA – Valutazione Impatto Ambientale n. 7874 attualmente pendente presso il MITE;
- **Riscontrato che** il sito individuato è inidoneo ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D Lgs 199/2021 e ciò dovrebbe essere già sufficiente a condurre al suo immediato stralcio dai progetti autorizzabili; tutte le opere (aerogeneratori, piazzole, cavidotto) ricadono, infatti, in area paesaggistica vincolata per legge *ex art. 142 del D. Lgs. 142/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, comma 1, lett. g) "*territori coperti da foreste e da boschi*";
- **Riscontrato che** l'intervento, quindi, risulta in pieno contrasto con la norma introdotta dall'art. 6 del D.L. 50/2022 (entrato in vigore lo scorso 18 maggio), che ha integrato la norma transitoria del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 (di attuazione della Direttiva RED II) in attesa del Decreto del MITE sui criteri per la individuazione da parte delle Regioni delle zone idonee e non, Decreto che doveva uscire entro il 15 giugno 2023, ma ad oggi non è ancora stato emanato;

- **Riscontrato** che tale norma amplia le tipologie di aree da considerarsi idonee all'installazione di impianti FER e dice: *“2.3) dopo la lettera c -ter) è aggiunta la seguente. «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c -bis) e c -ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici - oggi 3 KM - e di un chilometro — oggi 500 metri - per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.
- **Riscontrato** che tale disposizione, essendo transitoria si applica, come precisato dall'art. 57 del D.L. 50/2022, solo ai procedimenti di VIA già in corso alla data del 18 maggio 2022, e quindi sia pienamente applicabile al procedimento in corso con richiesta di VIA, che è stata presentata il 27.12.2021;
- **Riscontrato** che nell'area sono presenti, inoltre, beni culturali vincolati posti a distanza dagli aereogeneratori inferiore ai 3 km previsti dall'attuale normativa sopra citata, quali a titolo di esempio, la Rocca di Pietracassia e la Chiesa di San Michele di Orciatico;
- **Riscontrato** che nell'area è altresì presente il Teatro del Silenzio, conosciuto in tutto il mondo, e realizzato dal maestro Andrea Bocelli, il quale ogni anno vi organizza un importante spettacolo musicale di risonanza mondiale, Teatro che qualora il progetto venisse realizzato, non avrebbe più come sfondo le colline tipiche del paesaggio circostante, ma bensì le 7 pale eoliche del parco, venendo così irrimediabilmente deturpato;
- **Riscontrato** che vi sia una evidente sproporzione tra l'altezza al punto massimo delle pale pari a 207 m poste a una quota massima di 500 metri s.l.m., turbine previste essere tra le più alte d'Europa e di solito posizionate off-shore, quindi a quota zero, e la naturale configurazione del territorio circostante;
- **Riscontrato** che il progetto abbia un decisivo impatto acustico sulla popolazione abitante nella vicina frazione di Orciatico, quasi totalmente ignorato/omesso nelle relazioni di impatto acustico;

- **Riscontrata che** il progetto in oggetto abbia anche un decisivo impatto sulla fauna locale, anch'essa quasi totalmente ignorata/omessa nella documentazione allegata al progetto;
- **Riscontrato che** in fase di realizzazione delle strutture previste, convogli eccezionali per il trasporto delle torri, viaggeranno su camion pluri-ruotati lunghi oltre 30 metri con conseguente modificazione/deviazione della viabilità locale e probabile sollevamento quotidiano di ingenti quantità di polveri;
- **Riscontrato che** la cantierizzazione, che prevede la realizzazione di chilometri di strade ex novo nella fitta vegetazione boschiva, cementificazione delle stesse nei punti a maggior pendenza, disboscamento di un'area indicata pari a 133.755 mq, installazione della "*gru più alta d'Italia*" che rimarrà per l'intera durata del cantiere, determinerà lo sfascio ambientale e paesaggistico dell'intero territorio di Lajatico;
- **Riscontrato che** il progetto non preveda nessuna garanzia, quale assicurazione polizza decennale postuma, volta a tutelare con valori adeguati, gli eventuali danni derivanti da inadempimenti contrattuali o l'interruzione dei lavori in corso;
- **Riscontrato che** la società AGSM ha capitale sociale di soli Euro 27.027 ed il resto del patrimonio netto, seppure ad oggi rilevante, è distribuibile ai soci nel caso disponesse di attività finanziarie e liquide idonee. La società PARCO EOLICO RIPARBELLA SRL, pur avendo fra i soci AGSM AIM spa, interamente di proprietà dei Comuni di Verona (62%) e Vicenza (38%) ed altri soci, è sottoposta per sua natura d'impresa privata a logiche profittevoli, distribuendo dividendi e preoccupandosi insufficientemente della solidità finanziaria della società stessa. Non vi è quindi alcuna garanzia che la società AGSM sia in grado di rispettare gli obblighi di dismissione dell'impianto al termine della sua durata, in quanto la garanzia fideiussoria prevista nel progetto a copertura dei costi di smantellamento dell'impianto è da considerare inadeguata;
- **Rilevato che** il territorio di Lajatico è stato oggetto negli ultimi decenni di importanti investimenti privati e pubblici volti alla promozione del turismo e delle bellezze paesaggistiche che lo caratterizzano, vista anche la vicinanza strategica a Volterra, il progetto in oggetto andrebbe a vanificare gli sforzi complessivi e gli investimenti fatti finora,

deturpando irrimediabilmente il paesaggio e la serenità delle comunità che ci vivono e lavorano;

- **Considerato che** le gravi lacune e criticità evidenziate, nonché il grande impatto dal punto di vista paesaggistico, morfologico e ambientale che un progetto di simili dimensioni avrebbe sul territorio una volta terminati gli impianti, le pale e le nuove vie di comunicazione, in un contesto caratterizzato da rischio sismico, fragilità idrogeologica - in particolare del Borgo di Orciatico - e da una vocazione turistica in via di sviluppo;
- **Considerato che** l'atteggiamento assunto negli ultimi anni dall'amministrazione comunale coinvolta rispetto a qualsiasi processo di condivisione, informazione e partecipazione che riguardasse l'utilizzo delle energie rinnovabili, sia stata assunta una posizione di acritica accettazione del progetto sopra descritto, senza richiesta alcuna di verifica e approfondimento. Solo a seguito della prima assemblea pubblica sull'argomento indetta a Novembre 2022 dall'amministrazione comunale di Lajatico, a procedimento già avviato da quasi un anno, vista la contrarietà della popolazione, la stessa si sia trovata costretta ad emanare una delibera in cui si impegnava formalmente a contrastare il progetto, dibattito sviluppatosi poi sia a livello nazionale che internazionale sulla zonizzazione e sugli impatti paesaggistici e territoriali rispetto alla produzione di energia elettrica tramite impianti eolici, comprendendo in essi anche la gestione dei rifiuti conseguenti; che ogni singolo progetto deve essere valutato in relazione alla specifica realtà in cui è previsto che sia collocato a partire da una zonizzazione condivisa anche con la popolazione locale, non potendo essere compiuto alcun paragone tra impianti con caratteristiche tecniche simili, ma collocati in territori con variabili di impatto paesaggistico, sociale e ambientale differenti;
- **Considerato che** alla luce del previsto impatto dell'impianto, si sia sviluppata sul territorio una diffusa mobilitazione contraria alla sua realizzazione, che vede uniti associazioni ambientaliste e comitati civici oltre a consiglieri comunali locali e a forze politiche del territorio, nonché il Comune di Volterra che ha espresso parere negativo al progetto proprio per il suo forte impatto paesaggistico-percettivo anche rispetto alla città di Volterra;
- **Considerato che** è attualmente in corso presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni l'esame della bozza del Decreto "aree idonee" predisposto dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

- a valutare con rinnovata attenzione e cautela il grave impatto paesaggistico, morfologico e ambientale di un impianto eolico di simili dimensioni da realizzarsi nel Comune di Lajatico, escludendolo dalla progettualità futura relativa alle politiche energetiche regionali;
- ad attivarsi per escludere il territorio del Comune di Lajatico dalle aree idonee alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile.

Il Consigliere

Maurizio Sguanci

